

4. Il quarto motivo deduce che l'illecito fiscale non può di per sé integrare illecita concorrenza, essendo a tal fine necessario che lo stesso consenta la realizzazione di una delle fattispecie previste dall'art. 147, lett. c), in relazione al cit. art. 14 codice deontologico: in tale ipotesi non rientra l'organizzazione di un servizio migliore. In ogni caso, tale circostanza non era stata dimostrata, posto che i Giudici erano incorsi nel divieto della doppia presunzione ovvero avevano desunto una presunzione da una precedente presunzione: dal risparmio fiscale avevano dedotto la migliore organizzazione dello studio e da questa un vantaggio concorrenziale o un accaparramento di clientela.

5. Il quinto motivo denuncia la violazione del principio di contestazione relativamente all'addebito concernente la stipulazione degli atti nei mesi di settembre e dicembre 2009.

6. Il sesto motivo censura l'ordinanza laddove aveva ritenuto il notaio responsabile non della omessa lettura ma della non adeguata e parziale frettolosa lettura: i Giudici avrebbero erroneamente dato rilevanza sotto il profilo disciplinare a inesistenti criteri quantitativi, come pure era stato chiarito di recente dalla S.C.; d'altra parte, nessuna norma prevede parametri circa i tempi e le modalità di lettura degli atti.

7. Il settimo motivo censura l'ordinanza laddove – per affermare la inadeguata lettura – aveva fatto riferimento ai dati relativi al numero e alla durata degli atti, che non possono assurgere a elementi presuntivi; d'altra parte, illegittimamente non era stata ammessa la prova con cui il notaio aveva chiesto di dimostrare i tempi e le modalità di svolgimento della prestazione notarile.

8. L'ottavo motivo denuncia che, ai fini della responsabilità del notaio, occorre la effettiva e comprovata lesione del prestigio professionale. Tale aspetto non era stato in alcun modo esaminato; ove si volesse ritenere che l'ordinanza avesse inteso basare la lesione sulla mancata lettura degli atti, la pronuncia sarebbe fondata su una presunzione di secondo grado.

9. Vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione il sesto, il settimo e l'ottavo motivo. Le censure sono infondate. L'ordinanza non si è limitata a considerare genericamente il numero di atti compiuto in un certo arco temporale ma, contrariamente alla fattispecie esaminata dalla

decisione della S.C. citata dal ricorrente, ha proceduto ad un esame analitico dei singoli atti, verificando – in relazione al loro contenuto, al numero delle pagine di cui si componevano, al tempo occorso per ciascuno e in alcuni casi ai luoghi (diversi) di stipulazione – che il notaio non era stato in grado di dare una chiara lettura né di svolgere le connesse attività della stipula degli atti secondo i precetti delle legge notarile e dei Principi di deontologia professionale. In proposito, la Corte, con indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha verificato la sussistenza dell'illecito addebitato, chiarendo per l'appunto che al notaio era stata contestata la mancata lettura che il notaio deve svolgere ai sensi degli artt. 37 e 42 Principi di deontologia professionale.

Qui è appena il caso di ribadire che le modalità con cui il notaio sistematicamente esegue in modo frettoloso la prestazione venendo meno ai suoi doveri istituzionali di pubblico ufficiale è idonea a ledere il prestigio e il decoro del notaio e della classe notarile, dovendo riportarsi a quanto si è detto prima sulla natura dell'illecito di disciplinare.

10. Anche il quinto motivo è infondato.

Con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, la ordinanza ha verificato la specifica contestazione degli addebiti, dovendo considerarsi la natura amministrativa del procedimento disciplinare.

11.1. Il nono motivo denuncia l'omesso esame di numerosissimi atti, evidenziando come dal suo contenuto si sarebbe potuto e dovuto evincere la conformità allo standard di durata ritenuto necessario dalla Corte.

11.2. Il motivo va disatteso, posto che la doglianza si risolve nella inammissibile richiesta di riesame del merito.

12.1. Il decimo motivo censura la motivazione con la quale l'ordinanza aveva ritenuto di disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, erroneamente motivando il diniego con riferimento alle circostanze che integrano gli elementi costitutivi dell'illecito.

12.2. Il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento del terzo motivo.

La sentenza va cassata in relazione all'accoglimento del terzo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. – *Omissis*.

## Il concorso di violazioni disciplinari nella legge notarile

Gianluca Sicchiero\*

La legge notarile, diversamente da altre discipline sanzionatorie, prevede il cumulo materiale delle sanzioni, limitando ad un solo caso il meccanismo della riduzione della sanzione per la violazione della stessa disposizione. La legge notarile, rigida in questa valutazione, contempla tuttavia aporie, quale quella che consente l'oblazione di taluni illeciti, che possono quindi essere ripetuti all'infinito anche se dolosi, senza conseguenze disciplinari. Per evitare che il cumulo delle sanzioni porti ad effetti distorti, occorre comunque distinguere il concorso effettivo di norme sanzionatorie da quello apparente, applicando il principio dell'assorbimento. A tal fine esistono però ipotesi in cui la giurisprudenza non applica in modo coerente questa regola.

### Il cumulo formale delle sanzioni disciplinari

La legge notarile (L. n. 89/1913), totalmente riformata nel 2006 nella parte disciplinare<sup>1</sup> ed ulterior-

mente novellata negli anni seguenti, è particolarmente rigida in presenza di una pluralità di illeciti compiuti dal notaio e ciò sia nel caso in cui questi siano contestuali al medesimo comportamento, sia quando il me-

\* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

<sup>1</sup> I commenti più diffusi si leggono in *Il notaio e le sue quattro responsabilità*, a cura di Tenore, Milano, 2016; AA.VV., *La legge notarile*, a cura di Boero e Ieva, Milano, 2014; AA.VV., *Codice della legge notarile*, a cura di Mariconda, Casu e Tagliaferri, To-

rino, 2013; AA.VV., *La legge notarile commentata*, a cura di Casu e Sicchiero, Torino, 2010; Tenore e Celeste, *La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento*, Milano, 2008; Santarcangelo, *Il procedimento disciplinare a carico dei notai*, Milano, 2007.

desimo illecito, poniamo semplicemente colposo, sia ripetuto nel tempo. In entrambe le ipotesi si applica infatti il cumulo materiale delle sanzioni previste per ogni illecito; né il S.C. ha ritenuto che questo meccanismo violi la costituzione<sup>2</sup>.

L'unica possibilità di evitare il cumulo materiale si ha solo quando la medesima violazione si ripeta nella "formazione di uno stesso atto": in questo caso l'art. 135, 4° comma, l.n. prevede che si applichi una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per l'infrazione, tenuto conto del numero delle infrazioni commesse.

Non vi sarà invece alcuna riduzione se la violazione sia la medesima ma il notaio la compia ad es. nella formazione di due atti consecutivi<sup>3</sup> né tantomeno se nella formazione del medesimo atto egli violi diverse prescrizioni<sup>4</sup>.

Inoltre la corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'interpretazione analogica dell'art. 135 l.n., trattandosi di norma eccezionale<sup>5</sup> sicché, fuori di quell'unico caso, non esiste alternativa al cumulo.

La disposizione ha però creato problemi interpretativi nel riferirsi alla violazione "della medesima disposizione", perché la legge notarile prevede in taluni casi più obblighi contenuti nella stessa regola, solo a rileggere il contenuto necessario dell'atto pubblico (art. 51 l.n.) o le modalità di correzione degli errori materiali

(art. 53 l.n.). Qui infatti la disposizione formale è unica, gli obblighi previsti sono invece molteplici.

Prevale un'interpretazione più restrittiva, per cui il notaio che compia errori differenti, sia pure riconducibili alla stessa disposizione della legge notarile, compirà violazioni diverse e dunque non potrà avvalersi della disciplina più favorevole del comma 4 dell'art. 135 l.n., che potremmo definire della "continuazione materiale".

Si noti poi che, per tentare di superare il problema, da un lato non è possibile avvalersi dell'istituto della continuazione per gli illeciti amministrativi regolato dall'art. 8, L. n. 689/1981, in quanto non si applica agli illeciti disciplinari (art. 12, L. n. 689/1981)<sup>6</sup> e dall'altro si esclude pacificamente che il notaio possa avvalersi dell'analogo istituto previsto dall'art. 81 c.p.,<sup>7</sup> che riguarda i reati e non questi illeciti.

Ciò può quindi condurre a sanzioni pesantissime: in punto di fatto è accaduto che un notaio, ripetendo il medesimo errore per oltre 400 volte, si è visto infliggere una sanzione di 214.000 euro e questo perché la concessione delle attenuanti generiche, degradando la sanzione (art. 144 l.n.), ne ha impedito la sospensione<sup>8</sup>; c'è un secondo caso di una sanzione di 58.000 euro<sup>9</sup> ed altri ancora sempre gravemente afflittivi in ragione del divieto di colpire una volta sola l'errore

<sup>2</sup> Cass., 3 giugno 2016, n. 11507, secondo cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 Legge Notarile, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità di una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, anche in caso di plurime infrazioni alla medesima disposizione compiute in atti diversi, rientrando l'estensione del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari nella discrezionalità del legislatore, censurabile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, non ravvisandosi, nella specie, neppure la prospettata disparità di trattamento, alla stregua delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento".

<sup>3</sup> Santarcangelo, *Il procedimento disciplinare a carico dei notai*, cit., 47. In giurisprudenza v. di recente Cass., 3 giugno 2016, n. 11507 con cui la corte ricorda di aver già chiarito come l'art. 135, 4° comma, l.n. (secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenendo conto del numero delle violazioni commesse), non opera in caso, quale quello qui in esame, di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l'estendere all'ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell'ordinamento (Cass., Sez. II, Sentenza n. 9177 del 16 aprile 2013), subito seguita da id., 11 ottobre 2016, n. 20465. Isolata l'indicazione opposta che si legge in App. Bologna, 21 luglio 2011, in *Run Notartel*, doc. n. 1355, che ha applicato la "continuazione" alla sanzione inflitta per la medesima nullità contenuta in atti diversi; *Run Notartel* è la banca dati del Consiglio nazionale del notariato.

<sup>4</sup> Lo conferma la cassazione; la sentenza, 11 ottobre 2016, n. 20465 indica: "quanto, poi, alla mancata applicazione di un'unica sanzione, il Collegio condivide l'orientamento (espresso da Cass.,

Sez. II, n. 11507 del 2016, cit.) secondo cui, nell'ambito della legge notarile, è esclusa l'operatività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari nell'ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello stesso tipo"; il precedente citato (Cass., 3 giugno 2016, n. 11507) è molto più articolato: "questa Corte ha già chiarito come l'art. 135, 4° comma, della Legge Notarile ... non opera in caso, quale quello qui in esame, di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l'estendere all'ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell'ordinamento (Cass., Sez. II, Sentenza n. 9177 del 16 aprile 2013). A differenza di quanto previsto, ad esempio, nel sistema penale, che, in caso di concorso materiale di reati, contempla il meccanismo del cumulo materiale temperato (art. 78 c.p.), al fine di evitare le esorbitanze derivanti dalla semplice addizione aritmetica delle varie pene, simili rimedi non sono adoperati per le sanzioni amministrative o disciplinari, in base a scelta normativa che, per lo meno per le misure di carattere strettamente patrimoniale, preserva alla diversità di trattamento legislativo una sufficiente ragionevolezza (diverse essendo le considerazioni a farsi ove sia applicata la regola del cumulo materiale irrogando più volte la sanzione della sospensione dall'esercizio delle funzioni)".

<sup>5</sup> Cass., 3 giugno 2016, n. 11507; id., Cass., 16 aprile 2013, n. 9177, *Giust. Civ.*, 2013, I, 2025.

<sup>6</sup> Non se ne sono accorte né Cass., 16 aprile 2013, n. 9177, né App. Bari, 31 agosto 2011, in *Run Notartel*, doc. n. 1381, che l'ha ritenuta inapplicabile non per tale divieto ma per ragioni di giurisprudenza.

<sup>7</sup> È pacifico che non si applichi l'art. 81 c.p.: per tutti v. Cass., 16 aprile 2013, n. 9177 e La Torre, in *La legge notarile*, cit., sub art. 135, 739 e fin dall'introduzione della riforma Santarcangelo, *Il procedimento disciplinare a carico dei notai*, cit., 47.

<sup>8</sup> Il caso è descritto in Cass., 3 giugno 2016, n. 11507.

<sup>9</sup> Il caso è descritto in Cass. 11 ottobre 2016, n. 20465.

che si ripete, pur essendo sempre uguale per l'ovvio motivo che è un errore.

### La facoltà di oblazione ripetuta

Questo meccanismo fortemente punitivo e francamente singolare ha però dei contorni bizzarri; infatti l'art. 145 *bis* l.n. prevede la facoltà per il notaio che violi regole disciplinari colpite con la sola sanzione pecuniaria<sup>10</sup>, di procedere all'oblazione versando una somma pari al terzo dell'importo massimo previsto, oltre alle spese.

Non vi è discrezionalità dell'autorità procedente o del capo dell'archivio notarile nel concedere o meno l'oblazione<sup>11</sup>, sicché il notaio, in queste ipotesi, può anche perfino calcolare il rischio di essere sottoposto a procedimento disciplinare sapendo di poter obblare la violazione. Così, ad es., in relazione alle violazioni colpite dall'art. 137 l.n., tra cui rientra l'assenza dai giorni di presenza obbligatoria nella sede *ex art.* 26 l.n., perché il pagamento della somma, impedendo il giudizio disciplinare, previene la condanna e quindi, con questa, previene anche il rischio della recidiva (art. 145 l.n.)<sup>12</sup>, che potrebbe invece portarlo fino alla destituzione (art. 142, 1° comma, lett. b), l.n., riferito proprio all'art. 26 l.n.).

Insomma, il notaio che per errore viola ripetutamente la stessa disposizione (se non oblabile) può trovarsi di fronte a conseguenze patrimoniali catastrofiche; invece quello che pianifica talune violazioni, se oblabili, potrà pagare una somma simbolica e continuare imperterrita nelle violazioni.

### Il principio dell'assorbimento

È in questo panorama che la sentenza in commento apre uno spiraglio contro accuse che talora sembrano persecutorie: rilevando infatti che la apparente violazione di più disposizioni della legge notarile (che imporrebbe il cumulo delle sanzioni) deve essere valutata in relazione al principio per cui è vietato il concorso apparente di norme, che si realizza quando una disposizione assorba il caso previsto da altra norma, ipotesi in cui la sanzione sarà necessariamente una sola.

C'è da dire che l'ipotesi del concorso apparente sembra confinarsi nei soli casi previsti dall'art. 147 l.n., ove compare un primo divieto, a trama aperta,

di compromettere la dignità della "classe" notarile o la reputazione del notaio (lett. a); una seconda ipotesi, che colpisce la violazione non occasionale dei principi di deontologia notarile (lett. b); un terzo caso in cui, invece, sono indicate fattispecie tipizzate di concorrenza sleale chiudendosi però con altra regola a trama aperta che, al pari dell'art. 2598, n. 3, c.c., vieta comunque i comportamenti non confacenti "al decoro e al prestigio della classe notarile" (lett. c).

Il problema è appunto questo: se un comportamento possa violare simultaneamente due o tre di queste ipotesi, dato che astrattamente una violazione ripetuta dei principi di deontologia (lett. b) può anche compromettere la reputazione del notaio (lett. a), dal che si potrebbe desumere la necessità di più sanzioni da cumularsi.

Orbene, una volta ricordato che l'art. 31 dei principi di deontologia prevede svariate ipotesi di concorrenza sleale, la decisione del s.c. ha posto un freno alla possibilità che il notaio sia appunto sanzionato per la contemporanea violazione delle lett. b) e c) dell'art. 147, con il rischio – se lo si ritenesse uno dei casi più gravi cui la disposizione si riferisce, stante la pluralità delle violazioni – di essere destituito.

### Il caso dell'art. 26 della legge notarile

A questo punto si pone però una riflessione, perché il principio di non contraddizione chiede soluzioni uguali per casi uguali. Il punto di partenza è proprio questo: se il legislatore ha sanzionato in un modo un determinato comportamento – qui la concorrenza sleale (lett. c) – allora non è possibile ipotizzare la violazione della regola che punisce anche la violazione dei principi di deontologia (lett. b), perché la previsione generale assorbe in sé questo caso.

Tuttavia il S.C. giunge alla soluzione diversa per la violazione dell'art. 26 l.n., che impone al notaio la presenza obbligatoria in sede per almeno tre giorni alla settimana.

Infatti la legge sanziona l'assenza *tout court*, disinteressandosi di ciò che faccia il notaio quando è assente<sup>13</sup>; invece i principi notarili nell'art. 6 indicano che "nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede a singoli e particolari casi".

In tal modo, però, i principi da un lato si pongono

<sup>10</sup> Bisogna tener conto della sanzione editale, come indica Cass., 23 marzo 2012, n. 4720, *Vita Notar.*, 2012, 896: "in tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 145 *bis* l.n. 89/1913, introdotto dall'art. 28 D.Leg. n. 249/2006, prevedendo l'oblazione in caso di infrazione 'punibile con la sola sanzione pecuniaria', ha riguardo alla sanzione applicabile in astratto e non a quella applicata in concreto; pertanto, l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se per esse sia stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito della concessione delle attenuanti".

<sup>11</sup> Come indica in motivazione Cass., 21 settembre 2010, n. 19969, "ricorrendo quindi i suddetti presupposti, l'oblazione opera di diritto e comporta l'effetto processuale di 'prevenire o arrestare il procedimento' e l'effetto sostanziale di estinguere l'illecito"

ed anzi è "un vero e proprio diritto pubblico soggettivo in capo all'incolpato, con conseguente limitazione del potere-dovere del giudice all'accertamento formale del solo fatto che trattasi di illecito sanzionato con l'ammenda; che sia stata pagata la somma pari al terzo del massimo della sanzione editale, nonché siano state pagate le eventuali spese di giustizia, e che l'incolpato non sia recidivo. Trattasi, pertanto, di una pronuncia puramente dichiarativa", tanto che può essere chiesta fino a prima della discussione in sede di legittimità.

<sup>12</sup> V. fin da subito Santarcangelo, *Il procedimento disciplinare a carico dei notai*, cit., 89.

<sup>13</sup> Cfr. Casu voce "Abbandono del servizio notarile", in *Dizionario Giuridico del Notariato*, Milano, 2006, 1.

in conflitto con la legge, consentendo che il notaio si rechi fuori sede per casi particolari<sup>14</sup>, mentre invece non può e basta se la sua chiamata fuori ufficio non sia imposta dalla legge stessa<sup>15</sup>. Dall'altro prospettano tuttavia la violazione anche del ricordato art. 147, lett. b), l.n. perché il notaio che, quando sia assente (violando l'art. 26 l.n.), più volte compia atti fuori ufficio,<sup>16</sup> violerebbe anche l'art. 6 dei principi, stante il divieto di eccezionalità di questi atti e dunque appunto la lett. b) dell'art. 147 l.n.

Il S.C. ha sempre avallato questa tesi, dicendo che i beni protetti sono diversi<sup>17</sup>; ma lo stesso avrebbe dovuto valere allora per il caso deciso dalla sentenza in commento, dato che la violazione del divieto di concorrenza è una cosa, perché attiene appunto alla concorrenza mentre la ripetuta violazione dei principi di deontologia è altra cosa, riguardando il rispetto degli obblighi di disciplina in quanto tali.

Il fatto è, a ben vedere, che il legislatore ha deciso di sanzionare l'assenza del notaio dal suo studio, non la sua presenza in altri luoghi e questa scelta, che non può definirsi inconsapevole perché l'ultima riforma dell'art. 26 l.n. risale al 2015, indica quale sia la misura

del disvalore determinata dal legislatore, cioè la sanzione contenuta nell'art. 137 l.n.<sup>18</sup>.

Che poi la sanzione possa essere parsa troppo esigua al Consiglio nazionale del notariato, che elabora i principi sapendo che la corte costituzionale ha già detto che una sanzione esigua è pur sempre una scelta insindacabile del legislatore<sup>19</sup>, lo si può comprendere e si può anche capire che la vera ragione della regola contenuta nei principi è vietare la concorrenza sleale da parte del notaio che violi l'art. 26 l.n.

Resta però il fatto che la violazione dell'assenza è già colpita dall'art. 26 l.n., così come la concorrenza sleale è già colpita dalla lett. c) dell'art. 147 l.n.; che in un caso si cumuli anche la violazione della lett. b) dell'art. 147 e nell'altro no, a me francamente non piace.

Se c'è una ragione di politica deontologica che può sorreggere questa scelta è semmai che solo in questo modo si impedisce al notaio di violare continuamente l'art. 26 l.n. per fare attività da altre parti, dato che la sanzione prevista dall'art. 147, lett. b), l.n., non è soggetta ad oblazione. Ma bisogna dirlo con chiarezza, sapendo che qui il giudice prende il posto del legislatore distratto.

## || Preliminare di contratto per persona da nominare

Cassazione civile, Sez. II, 24 gennaio 2017, n. 1797 – Pres. Matera – Rel. Criscuolo – P.M. Celeste – Fedra Srl (avv. Tasca) – Banca Antonveneta Spa (avv. Formaro) – Unipol Banca Spa, Banco Desio e Della Brianza Spa, Banca Pop. Commercio ed Industria Spa, Banco Pop. Di Verona e Novara (intimate). *Cassa Appello di Milano n. 460/2012.*

### Contratti in genere – Contratto per persona da nominare – In genere contratto preliminare contenente

### clausola di riserva di nomina in favore di terzo – Trascrizione – Indicazione, nella nota di trascrizione, di detta clausola ai fini dell'effetto prenotativo – Necessità – Esclusione – Fondamento

*Affinché il contratto preliminare, contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l'effetto prenotativo nei confronti dell'“electus”, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il*

<sup>14</sup> L'art. 6 dei principi al 3° comma prevede che “nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede a singoli e particolari casi”.

<sup>15</sup> Così, in modo convincente, Lops e Placa, in *La legge notarile*, cit., sub art. 26, 168.

<sup>16</sup> Se i fatti siano occasionali, invece, il notaio viene assolto, come ha detto Cass., 17 aprile 2013, n. 9358, *Giust. Civ.*, 2013, I, 2425; in tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, al fine di escludere la violazione del divieto di assistere ad uffici secondari nei giorni ed orari fissati per la sede principale, previsto nel codice deontologico approvato dal consiglio nazionale del notariato, non rileva l'accortezza che le ore di stipula presso tali uffici secondari non siano ricomprese nella fascia oraria espressamente vincolata, allorché l'incidenza percentuale degli atti più significativi compiuti fuori sede rispetto all'attività complessiva svolta dal professionista (nella specie, oscillante tra il 62 e il 71 per cento peraltro non giustificata da specifiche esigenze della clientela), tenuto altresì conto delle incombenze e degli adempimenti che ruotano intorno alla stipula, denoti comunque l'inosservanza dell'obbligo, parimenti imposto al notaio, di assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli stabiliti, dovendo la sede notarile costituire il centro effettivo del suo operato professionale. Cfr. anche il caso deciso dalla commissione amministrativa regionale di disciplina (Coredi) Sardegna 16 luglio

2014, in *Run Notartel*, doc. n. 10684 con l'assoluzione del notaio sebbene risultasse la sua presenza nello studio secondario in giorni ed ore di assistenza alla sede ed anche la stipulazione di atti, in quanto non numerosi.

<sup>17</sup> Cass., 10 novembre 2015, n. 22910: “l'interpretazione del giudice distrettuale, secondo cui gli artt. 6 e 9 rientrerebbero nell'ambito dell'obbligo di assistenza alla sede delineato dall'art. 26 l.n. è, quindi, errata, in quanto non considera che, mentre tale norma riguarda la mancata assistenza alla sede, l'art. 9 del codice deontologico sanziona la presenza non consentita del notaio nella sede secondaria, “presenza” che viola il principio di etica professionale e che non coincide con l'addebito di “assenza” dalla sede principale così da restare, quanto meno implicitamente, inclusa nella previsione dell'art. 26 l.n.”. Il riferimento è all'art. 9 dei principi, ma viene applicato anche all'art. 6.

<sup>18</sup> Cfr. in questo senso Coredi Toscana, 11 novembre 2015, in *Run Notartel*, doc. n. 10634.

<sup>19</sup> Corte cost., 24 giugno 2002, n. 279, *Foro It.*, 2002, I, 2955 (in relazione alla precedente disciplina): è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, L. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui determina, in misura esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 cost.